

## RITENUTA D'ACCONTO BONIFICI DETRAZIONI

### Focus sull'applicazione della ritenuta d'acconto nei bonifici effettuati per usufruire delle detrazioni

L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010, ha introdotto per imprese e professionisti una ritenuta d'acconto del 10% che deve essere effettuata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. direttamente sull'importo dei bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione fiscale (50% e 65%).

La stessa disposizione, che inizialmente prevedeva l'applicazione di una ritenuta del 10%, è stata poi ridotta al 4% per poi essere rialzata all'**8% dal 1° gennaio 2015** (Legge di Stabilità 2015).

Si ricorda che le Banche o Poste Italiane, ovvero il sostituto d'imposta che opera la ritenuta d'acconto e la versa all'erario, dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico (ossia l'impresa che ha effettuato i lavori) le certificazioni delle ritenute, a chiusura dell'anno fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico che non comprende l'IVA. Con la Circolare n. 40/2010 viene inoltre chiarito il caso in cui il committente sia un soggetto già tenuto ad operare una ritenuta d'acconto, come ad esempio quello dell'intervento di manutenzione da effettuare presso un condominio. In questo caso la normativa prevede già che sulle "prestazioni relative a contratti d'appalto di opere e servizi" versati alle imprese il condominio effettui delle ritenute rispettivamente del 4%; il rischio, quindi, è di vedere effettuata una doppia ritenuta.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di servizi e lavori svolti nell'ambito di lavori per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36% o del 55%, l'unica ritenuta applicabile è quella introdotta dal D.L. 78/2010 che, prevale sulla normativa ordinaria. In pratica, quando un'impresa fattura ad un condominio che effettua lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali, sulla fattura non deve essere riportata la ritenuta di norma operata (4%), bensì verrà applicata unicamente la ritenuta dell'8%.

Si ricorda che i soggetti che intendono richiedere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%) o per le riqualificazioni energetiche (Ecobonus 65%) dovranno effettuare appositi bonifici bancari o postali da cui risultino:

- Causale del versamento, con riferimento alla norma
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.